C/2025/4237

28.7.2025

Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2025/1547 del Consiglio, e al regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1548 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso

(C/2025/4237)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi che figurano nell'allegato della decisione (PESC) 2023/1532 del Consiglio ([1]), modificata dalla decisione (PESC) 2025/1547 del Consiglio ([2]), e nell'allegato III del regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio ([3]), attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/1548 del Consiglio ([4]), concernenti misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso.

L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1529 impone alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi inseriti in elenco di trasmettere, entro sei settimane dalla data dell'inserimento nell'elenco dell'allegato III, le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro appartenenti loro, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all'autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o risorse economiche sono situati. Essi devono collaborare con l'autorità nazionale competente alla verifica di tali informazioni. L'inosservanza di tali obblighi sarà considerata elusione delle misure relative al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

Le informazioni da dichiarare devono essere trasmesse all'autorità competente dello Stato membro pertinente mediante il suo sito web, indicato nell'allegato I del regolamento (UE) 2023/1529 ([5]).

([1]) GU L 186 del 25.7.2023, pag. 20.
([2]) GU L, 2025/1547, 25.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1547/oj.
([3]) GU L 186 del 25.7.2023, pag. 1.
([4]) GU L, 2025/1548, 25.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1548/oj.
([5]) Ultima versione consolidata disponibile all'indirizzo EUR-Lex - 02023R1529-20241118 - IT - EUR-Lex.